

CONCESSIONARIO

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE



COMUNE DI NOCETO





Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.)

Di seguito riportiamo un sintetico ma speriamo utile Vademecum sulla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

1. PERCHÉ C'È L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E DI PAGAMENTO

La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) è un'entrata di competenza del Comune, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 38 a 57) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'applicazione della T.O.S.A.P.

2. A CHI FARE LA DICHIARAZIONE ED IL PAGAMENTO

La T.O.S.A.P. è gestita da Abaco SpA (di seguito denominata ABACO), **Concessionario per la riscossione e l'accertamento**, **operante in nome e per conto del Comune di Noceto.** Le dichiarazioni relative a tale Tassa, pertanto, dovranno essere presentate agli Uffici ABACO di riferimento, oppure tramite posta, fax o e-mail, e i pagamenti versati su apposito conto corrente postale.

3. DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE E PAGAMENTO

a) Quali occupazioni sono soggette alla T.O.S.A.P.?

È soggetta al pagamento della Tassa qualsiasi occupazione effettuata anche senza titolo nelle strade, nelle piazze e sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono altresì assoggettate alla Tassa le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo comunale e le occupazioni realizzate su tratti di strada statale o provinciale che attraversano i centri abitati del Comune (solo se il Comune ha più di 10.000 abitanti).

b) Quale differenza c'è tra occupazioni permanenti e temporanee?

Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Sono invece considerate temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e le occupazioni non autorizzate.

c) Cosa si deve fare?

Prima di tutto, chi desidera iniziare un'occupazione deve informarsi presso gli Uffici del Comune ed accertarsi se, per il tipo di occupazione prescelto, sia necessario presentare una richiesta di autorizzazione al Comune o ad altro Ente competente. Se è autorizzato a realizzare l'occupazione, l'interessato è tenuto a presentare al Concessionario apposita dichiarazione su modello predisposto e messo a disposizione dal medesimo, nella quale devono essere indicati gli elementi identificativi del Contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto. Nel caso di occupazioni permanenti, la dichiarazione va presentata entro 30 giorni dal rilascio della concessione; contestualmente l'interessato deve effettuare il pagamento della Tassa dovuta per l'intero primo anno ed allegare alla dichiarazione l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso di occupazioni temporanee, l'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tassa da effettuarsi entro l'ultimo giorno di occupazione.





d) Come si compila la dichiarazione di inizio occupazione?

I **moduli appositi** per presentare la dichiarazione di inizio occupazione sono disponibili presso gli Uffici ABACO di riferimento o sul sito..

- Per le tipologie di occupazione a carattere permanente, secondo le disposizioni di Legge, si utilizza il modello di dichiarazione permanente: la dichiarazione deve essere presentata solo il primo anno, entro trenta giorni dal rilascio della concessione, sempreché non intervengano modifiche dell'occupazione effettuata, mentre il pagamento del tributo è dovuto, per ogni anno solare di occupazione: il primo anno, contestualmente alla presentazione della dichiarazione e, per gli anni successivi, entro la scadenza prevista dalla Legge o dal Regolamento Comunale.
- Per le tipologie di occupazione a carattere temporaneo, nei termini disposti dalla Legge, si utilizza il modello di **dichiarazione temporanea**: il pagamento, che comunque assolve l'obbligo della dichiarazione, viene effettuato entro il termine dell'occupazione; tale occupazione non potrà essere prolungata oltre la data di scadenza indicata sull'eventuale dichiarazione, senza preventiva proroga.

Nei moduli di dichiarazione, oltre al **periodo** e all'**ubicazione dell'occupazione**, devono essere indicate le **caratteristiche della stessa**, compilando gli appositi campi.

Di seguito indichiamo le occupazioni previste dal D.Lgs. 507/93:

- 1. Occupazioni del suolo pubblico
 - suolo generico
 - tavoli e sedie (pubblici esercizi)
 - ambulanti e produttori agricoli (mercati e commercio itinerante)
 - edili (cantieri, scavi, ponteggi)
 - manifestazioni (culturali, sportive, politiche)
 - fiere e festeggiamenti
 - spettacoli viaggianti (giostre, circhi)
 - passi carrabili
 - distributori di tabacchi
 - distributori di carburante
- 2. Occupazioni del sopra/sottosuolo pubblico
 - sopra/sottosuolo generico
 - tende fisse e retrattili
 - edili (cantieri aerei)
 - cavi, condutture ed altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi

Esempio:

Per quanto riguarda i <u>cantieri edili</u> devono essere indicati i seguenti elementi necessari al fine del calcolo della tassa dovuta:

- Superficie occupata espressa in metri quadrati;
- Durata dell'occupazione espressa in giorni:
- Tariffa corrispondente alla categoria della strada in cui insiste l'occupazione;
- Importo complessivamente dovuto.

Comunque, per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle caratteristiche delle varie pubblicità, al calcolo dell'Imposta e alla modalità di dichiarazione e pagamento, il Contribuente è invitato a mettersi in contatto telefonicamente, via e-mail o fax, con gli Uffici ABACO di riferimento, dove potrà ricevere assistenza nella compilazione della dichiarazione e richiedere un bollettino per il pagamento del tributo.





e) Chi deve fare la dichiarazione e il pagamento?

Responsabile principale del pagamento della Tassa è colui che ha ottenuto l'autorizzazione all'occupazione. È, comunque, obbligato in solido al pagamento l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all' uso pubblico.

4. CALCOLO DELLA TASSA

a) Chi stabilisce le tariffe?

Le tariffe applicate nel territorio comunale sono quelle deliberate dal Comune. In base a quanto previsto dall'art. 44 c.1 lett. a) e 45 c.2 lett. a) del D.Lgs 507/93, esse variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti.

b) Come si calcola la superficie tassabile?

La Tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, costituito dal manufatto o alterazione del suolo pubblico, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

c) Come si calcola la Tassa?

Per ogni differente tipologia di occupazione il D.Lgs. 507/93 prevede le modalità con le quali deve essere applicata la tariffa base, stabilita dal tariffario del Comune per la stessa tipologia.

Sono <u>sempre</u> rilevanti il periodo, la tipologia e la categoria della strada in cui insiste l'occupazione. Il Comune può, inoltre, prevedere una maggiorazione per le occupazioni che si realizzano in occasione di fiere e festeggiamenti.

Le maggiorazioni e le riduzioni tariffarie, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

d) Chi effettua il conteggio di quanto dovuto?

La Tassa deve essere versata in autoliquidazione, ovvero il cittadino/Contribuente dovrebbe autonomamente versare l'importo dovuto; tuttavia, gli Uffici del Concessionario rimangono sempre a disposizione per il conteggio corretto della tassa da versare per l'occupazione che s'intende effettuare.

5. GESTIONE DELLA T.O.S.A.P. PERMANENTE

a) Come si genera una posizione di occupazione permanente?

Se il Contribuente, autorizzato ad occupare, provvede a dichiarare l'occupazione a carattere permanente, ABACO provvede a registrare i suoi dati e quelli dell'occupazione autorizzata e dichiarata in un data base, attribuendo alla posizione un codice identificativo, denominato "codice posizione" o "codice Contribuente". Questo codice verrà successivamente riportato su tutte le eventuali comunicazioni, riferite a quella posizione, che saranno inviate al Contribuente. Pertanto, il Contribuente che sia già venuto a conoscenza del suo codice è tenuto a citarlo in qualsiasi sua comunicazione riferita alla posizione e a tenerlo a disposizione anche in caso di contatto telefonico.





L'occupazione permanente rimane a carico del Contribuente che l'ha dichiarata dall'anno in cui viene dichiarata fino al termine previsto dall'autorizzazione, salvo revoca da parte del Comune o rinuncia da parte del Contribuente.

b) Che cosa comporta una posizione di occupazione permanente?

Per le posizioni di occupazione permanente è dovuto il pagamento della tassa per ogni anno solare di riferimento. La tassa si paga anticipatamente entro il 31 gennaio, sempreché il Comune, con apposita delibera, non stabilisca di prorogare la scadenza di pagamento ad altra data. Il Contribuente è tenuto a dichiarare qualsiasi variazione della superficie occupata; qualora risulti dovuta una maggiore tassa, il Contribuente è tenuto a versare la differenza a conguaglio. In caso di cessazione dell'attività connessa con la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o in caso di rinuncia di usufruire del suolo permanentemente concesso, il Contribuente deve presentare comunicazione della cessazione o rinuncia al comune e contestualmente consegnare la concessione entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene rimossa l'occupazione.

c) È possibile pagare a rate?

Per importi superiori a € 258,23, il Contribuente può chiedere di effettuare il versamento in 4 rate di pari importo alle scadenze 31/01, 30/04, 31/07, 31/10.

d) Come si rinnova il pagamento annuale della Tosap permanente?

Trattandosi di tassa in autoliquidazione, il Contribuente deve tenere nota della scadenza di pagamento. Il Concessionario, comunque, invia un avviso per ricordare la data di scadenza e i dati della posizione in carico; all'avviso viene allegato un bollettino di conto corrente postale, già compilato in ogni parte per il pagamento della tassa, e sullo stesso vengono indicate anche eventuali diverse modalità di pagamento. Il Contribuente deve assolutamente provvedere al pagamento entro la scadenza, per evitare l'irrogazione di eventuali sanzioni. Nel caso in cui il Contribuente, in prossimità della scadenza, non abbia ancora ricevuto l'avviso per il pagamento, deve contattare con urgenza il Concessionario, in modo da ottenere tutte le indicazioni necessarie per pagare il tributo entro il termine previsto.

6. GESTIONE DELLA T.O.S.A.P. TEMPORANEA

a) Come si genera una posizione di occupazione temporanea?

Se il Contribuente viene autorizzato ad occupare il suolo pubblico a carattere temporaneo, ABACO provvede a registrare i suoi dati e quelli dell'occupazione autorizzata e dichiarata in un data base, allo stesso modo in cui viene gestita l'occupazione permanente.

L'occupazione temporanea è a carico del Contribuente titolare dell'autorizzazione. Lo stesso Contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro l'ultimo giorno di occupazione.

b) È possibile pagare in convenzione?

Per le occupazioni temporanee che superano la durata di 30 giorni o che si verificano con carattere di ricorrenza, il Contribuente ha diritto ad effettuare il versamento in convenzione, ossia beneficiando di un'ulteriore riduzione del 50%, ma in via anticipata. In questo caso, il pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione.

c) Come funzionano le concessioni temporanee pluriennali?

Gli operatori fissi del mercato settimanale dispongono di una concessione pluriennale per poter posizionarsi ogni settimana al mercato. Il versamento della tassa avviene come per le occupazioni permanenti anche in forma rateizzata, ma il calcolo della tassa viene effettuato utilizzando la tariffa temporanea in quanto di fatto l'occupazione si realizza solo in alcune ore del giorno e in alcuni giorni della settimana. La tariffa è moltiplicata per i metri quadrati e per le giornate di occupazione di tutto l'anno (normalmente 52 gg.). La riscossione della tassa avviene in convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%, previo pagamento anticipato. In caso





di fiere, feste o eventi ricorrenti annuali, il comune può rilasciare autorizzazioni pluriennali per le sole giornate dell'evento. Normalmente il Contribuente è tenuto al versamento della tassa prima di effettuare l'occupazione.

7. RAVVEDIMENTO OPEROSO

a) Cosa fare se non è stato effettuato il pagamento entro i termini?

Se il Contribuente non ha effettuato il pagamento della tassa entro la scadenza, può rimediare provvedendo **spontaneamente** attraverso lo strumento del **ravvedimento operoso**, che gli impone di **versare, contestualmente alla tassa dovuta**, gli **interessi legali maturati** alla data di pagamento e una **sanzione di ritardato pagamento** (30% della tassa, con riduzione alla metà, ossia 15% della tassa, per i pagamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni e con ulteriore riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, ossia 1% della tassa per giorno, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni) così ridotta:

- ad un decimo (0,1% della tassa per giorno) se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza;
- ad un decimo (1,5% della tassa) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- ad un nono (1,67% della tassa) se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
- ad un ottavo (3,75% della tassa) se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza.

La possibilità del ravvedimento operoso viene meno una volta trascorso l'anno di riferimento o qualora venga prima notificato un avviso di accertamento.

8. RIDUZIONI ED ESENZIONI

a) In quali casi è prevista una riduzione della tariffa?

La tariffa è ridotta al 20% nei casi di:

- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive;
- Occupazioni realizzate da attrazione dello spettacolo viaggiante.

La tariffa è ridotta al 50% nei casi di:

- Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- Passi Carrabili.

La tariffa è ridotta al 30% nei casi di:

- Occupazioni con tende fisse e retrattili.
- I Regolamenti Comunali possono disporre ulteriori riduzioni della tariffa, legate alla tipologia dell'occupazione:
- occupazioni del sopra/sottosuolo: riduzione fino ad un terzo della tariffa
- occupazioni edili temporanee: riduzione fino al 50% della tariffa

Per tutte le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai trenta giorni, o che si verificano a carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50% mediante convenzione.

Inoltre, i Regolamenti Comunali possono disporre ulteriori riduzioni della tariffa legate alla durata dell'occupazione:

- Occupazioni non inferiori ai quattordici giorni: riduzione fino al 50%;
- Riduzioni legate alle ore/fasce orarie in cui si realizza l'occupazione.





b) In quali casi è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa?

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 507/93, sono esenti dalla tassa:

- ✓ le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- ✓ le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- ✓ le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- ✓ le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- ✓ le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima:
- √ le occupazioni di aree cimiteriali;
- √ gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- ✓ le occupazioni a carattere politico non eccedenti i dieci mq.

I Regolamenti Comunali possono prevedere ulteriori esenzioni per alcune tipologie di occupazione (passi carrai, tende) o per alcuni soggetti richiedenti (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni sportive dilettantistiche).

9. VIOLAZIONI E SANZIONI

a) Quali sono le possibili violazioni?

Il Concessionario svolge per il Comune anche l'attività di accertamento e pertanto effettua dei sopralluoghi periodici e dei controlli d'ufficio al fine di verificare eventuali violazioni, che, ai sensi degli artt. 12 del D.Lgs. 473/97 e 13 del D.Lgs. 471/97, possono consistere in:

- 1) Mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro i trenta giorni dal rilascio della concessione (omessa dichiarazione).
- 2) Occupazione risultante non conforme a quanto inserito nella dichiarazione, in particolare in merito a tipologia e dimensioni (infedele dichiarazione).
- 3) Mancato o parziale pagamento oppure pagamento effettuato oltre la scadenza (omesso/tardivo versamento).

A seguito dell'accertata violazione il Concessionario emette, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 296/06, un avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio e contestuale atto di irrogazione sanzioni amministrative e tributarie e lo notifica al Contribuente tramite raccomandata A/R.





b) Quali sono le sanzioni applicabili?

- 1) Per omessa dichiarazione: dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta con un minimo di € 51, oltre agli interessi ed alle spese.
- 2) Per infedele dichiarazione: dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta, oltre agli interessi ed alle spese.
- 3) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all'1 per cento della tassa non versata, o versata in ritardo, per ciascun giorno di ritardo; se il pagamento avviene oltre i quindici giorni ma entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 15 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo; se il pagamento avviene a partire dal novantunesimo giorno o non viene effettuato, la sanzione è pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo, oltre agli interessi ed alle spese.

Come già descritto al punto **7.a)**, per quanto riguarda i **ritardati/omessi versamenti**, il Contribuente ha la possibilità di versare sanzioni ridotte qualora provveda **spontaneamente** a regolarizzare la propria posizione tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**. In questo caso la sanzione è ridotta:

- ad un decimo (0,1 % della tassa per giorno) se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza:
- ad un decimo (1,5% della tassa) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- ad un nono (1,67% della tassa) se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
- ad un ottavo (3,75% della tassa) se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza.

È possibile usufruire del ravvedimento operoso anche in caso di **omessa o infedele dichiarazione**, nell'ipotesi in cui il Contribuente presenti **spontaneamente** e, quindi, prima che siano iniziati accessi, controlli o verifiche da parte del Comune o del suo Concessionario, una **dichiarazione tardiva** di inizio occupazione.

In tal caso, unitamente alla tassa dovuta, dovranno essere pagati gli interessi legali maturati e le sanzioni di cui sopra, così ridotte:

- ad un decimo entro 90 giorni dalla data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione:
- ad un ottavo dopo i primi 90 giorni ed entro l'anno.

Inoltre, anche in questi casi, la possibilità del ravvedimento operoso viene meno una volta trascorso l'anno di riferimento.

c) Cosa fare se si riceve un avviso di accertamento?

- Per ogni informazione riguardante l'avviso ci si può rivolgere all'Ufficio ABACO di Padova.
- Si può aderire all'avviso di accertamento mediante pagamento entro 60 giorni dal ricevimento e avere in questo modo una riduzione ad ½ delle sanzioni di omessa e/o infedele denuncia.
- Si può presentare istanza di rettifica o annullamento in autotutela, producendo idonea documentazione che giustifichi una revisione dell'imposizione tributaria.
- Si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.

10. COME OTTENERE UN RIMBORSO DOVUTO


a) Cosa fare per ottenere il rimborso di una tassa pagata e non dovuta?

Per la restituzione di una somma versata erroneamente, è necessario inoltrare all'Ufficio ABACO di Padova una richiesta scritta, allegando idonea documentazione e l'attestazione dell'errato pagamento.

b) Entro quando va fatta la richiesta?

Il Contribuente può richiedere il rimborso della tassa versata e non dovuta entro cinque anni dalla data dell'avvenuto pagamento.





11. DOVE E A CHI RIVOLGERSI

SEDE DI PADOVA

Uffici siti in Via Fratelli Cervi, 6 – 35129 Padova (PD)

Tel. 049-625730

Fax 049-8934545

Posta certificata all'indirizzo: info@cert.abacospa.it.

Sito internet: www.abacospa.it.

12. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO SULLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ✓ D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.: Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
- ✓ Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune.
- ✓ D. Lgs. n. 471-472-473 del 1997 e s.m.i.: relativi alla riforma del Sistema Sanzionatorio in materia tributaria.

